

## Sommario

### Norme europee

#### Unione europea

##### Parlamento europeo

Raccomandazione del 3 febbraio 2009, P6\_TA-PROV(2009) 0040, *Raccomandazione al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile* ..... 2

### Norme italiane

#### Governo italiano

##### Consiglio dei ministri

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2009, n. 45 .. 3

##### Ministero dell'interno

Circolare ministeriale del 13 febbraio 2009, n.685, *Minori extracomunitari non accompagnati* ..... 4

### Giurisprudenza

#### Corte suprema di cassazione

Sezione VI penale, sentenza 4 febbraio 2009, n. 4946 ..... 5

### Norme regionali

#### Regione Campania

Legge regionale 5 febbraio 2009, n. 3, *Norme per l'organizzazione della banca regionale di sangue di cordone ombelicale (Basco)*, pubblicata nel BUR Campania 16 febbraio 2009, n. 10 ..... 6

Delibera del Consiglio regionale 20 febbraio 2009, *Statuto della regione Campania*, pubblicata nel BUR Campania 26 febbraio 2009, n. 13 ..... 6

#### Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge regionale 12 febbraio 2009, n. 3, *Modifica dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori*, pubblicata nel BUR Friuli-Venezia Giulia 18 febbraio 2009, n. 7 ..... 6

#### Regione Puglia

Delibera di Giunta regionale 17 febbraio 2009, n. 168, *LR n. 19/2006 - Piano regionale delle Politiche Sociali (2009-2011) - Indirizzi per la formazione del Piano e per l'integrazione delle politiche sociali* ..... 7

#### Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 11 febbraio 2009, n. 1, *Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia e adolescenza*, pubblicata nel BUR Trentino A.A. 24 febbraio 2009, n. 9 7

#### Regione Valle d'Aosta

Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 3, *Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile*, pubblicata nel BUR Valle d'Aosta 17 febbraio 2009, n. 7 ..... 8

## Norme europee

### Unione europea

#### Parlamento europeo

#### Raccomandazione del 3 febbraio 2009, P6\_TA-PROV(2009) 0040, *Raccomandazione al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile*

Con l'approvazione della relazione di Roberta Angelilli del 3 febbraio 2009, il Parlamento europeo rivolge al Consiglio una serie di raccomandazioni dirette a combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti che ne sta coinvolgendo ormai un numero sempre maggiore con l'utilizzo di massa di Internet e delle altre nuove tecnologie avvenuto negli ultimi anni.

Le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio riguardano l'incoraggiamento agli Stati membri a sottoscrivere, ratificare, attuare tutte le convenzioni internazionali in materia e di assistere gli Stati membri nell'attuazione della decisione quadro (2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile) qualora non avessero già provveduto a farlo, di adottare normative che classifichino i reati a sfondo sessuale nei confronti delle persone di età inferiore a 18 anni come "abuso di minori", che definiscano e puniscano il reato di pornografia infantile e di turismo sessuale, in modo che i cittadini dell'Unione europea che compiono un reato a sfondo sessuale nei confronti dei bambini in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo siano assoggettati a un diritto penale extraterritoriale uniforme, applicabile in tutta l'Unione europea, ampliare le circostanze aggravanti relative ai reati sessuali su minori, creare strategie per prevenire il rischio di recidiva e promuovere le denunce per tutelare le vittime, anche potenziali, di abusi.

Obiettivo principale è quello di rendere assoggettabili a pena il "grooming" (l'adescamento online dei minori a scopo sessuale) e i gestori di forum pedofili, disattivare i siti web pedo pornografici utilizzati per commettere o per pubblicizzare la possibilità di commettere i reati previsti dalla decisione quadro, ostacolare i loro sistemi di pagamento online e promuovere l'uso di filtri per i siti porno.

Per la tutela delle vittime il Parlamento raccomanda agli Stati membri di creare un sistema di allerta per i minori scomparsi al fine di migliorare la cooperazione a livello europeo e di istituire un programma d'azione volto a fornire un livello di protezione e di sostegno adeguato ai bambini che sono stati identificati come vittime di abusi sessuali in immagini pornografiche.

Viene anche ripensato l'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro che prevede soltanto una base minima per impedire ai condannati per reati a sfondo sessuale di avere accesso ai bambini, facendo un lavoro o svolgendo attività di volontariato che comporti contatti regolari con i minori. La revisione ipotizzata potrebbe infatti consistere nell'obbligare gli Stati membri a garantire che i candidati a determinate attività professionali (attinenti alla cura dei bambini) siano soggetti a controlli del casellario giudiziario, creando regole e orientamenti per i datori di lavoro sui loro obblighi in tal senso.

## Norme italiane

### Governo italiano

#### Consiglio dei ministri

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2009, n. 45

Con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2009 è entrato in vigore il decreto legge sulle *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori* presentato dal ministro Maroni e approvato con modificazioni dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio 2009.

Le novità principali del decreto legge in esame (decreto che comunque, giova sempre ricordarlo, dovrà ancora passare all'esame delle Camere per essere convertito in legge e, in quell'occasione potrà essere anche significativamente modificato) sono rappresentate dall'introduzione nell'ordinamento giuridico sia di norme più severe per far fronte alla crescita di episodi collegati alla violenza sessuale sia del reato di atti persecutori (art. 612 *bis* codice penale).

Con l'introduzione di quest'ultima fattispecie criminosa, denominata anche come reato di *stalking*, il legislatore è andato a colmare una lacuna emersa dal complesso delle disposizioni penali, introducendo norme finalizzate a offrire ai cittadini - e in particolare ai più deboli fra loro - una pronta ed efficace tutela sia dell'incolumità personale sia della libertà di vivere al riparo da indebite ingerenze che possono arrivare anche a far modificare fortemente lo stile di vita.

Per questo reato è stata prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chi «con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

Tale tutela è poi rafforzata a favore dei soggetti deboli perché «la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità» e, sia nella prima sia nella terza ipotesi qui indicate - proprio in ragione della particolare fragilità delle vittime - la legge prevede anche la perseguibilità d'ufficio e non solo, come negli altri casi, a querela della persona offesa. Punibilità d'ufficio che scatta anche nell'eventualità che prima del ricorso all'autorità giudiziaria la vittima si fosse rivolta al questore affinché quest'ultimo - ai sensi della disciplina introdotta da questo decreto legge - ammonisse lo *stalker* a tenere una condotta conforme alla legge.

Rimane da segnalare, per quanto concerne le problematiche connesse ai minori, che l'introduzione del reato di atti persecutori può essere, anche alla luce delle misure adottabili dal giudice (divieto per il persecutore di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o di comunicare in ogni modo con la stessa), un efficace strumento per contrastare i casi più gravi e reiterati di bullismo.

Venendo all'esame delle disposizioni introdotte per contrastare i reati di violenza sessuale va rilevato che il legislatore ha previsto la pena dell'ergastolo in caso di omicidio commesso in occasione di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori. Tuttavia, come è già stato evidenziato in dottrina, la vera novità riguarda solo l'ultima ipotesi perché la pena dell'ergastolo era già pacificamente applicabile per costante orientamento giurisprudenziale nei primi tre casi in virtù della precedente formulazione dell'art. 575 del codice penale.

Il decreto legge introduce anche l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, e ciò in presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del presunto autore del reato e nel caso non siano acquisiti elementi da cui risulti insussistente la necessità di misure cautelari.

Nondimeno deve essere rilevato che la scelta fatta dal legislatore con questa disposizione, senz'altro caratterizzabile all'insegna del rigore, trova due limiti che sono rappresentati dal fatto che la custodia

obbligatoria non è prevista per il reato di violenza sessuale e per quello di atti sessuali con minorenni nei cosiddetti casi di "minore gravità".

Per i reati di violenza sessuale, tranne i casi di minore gravità, e per i reati di violenza sessuale di gruppo comunque, in quanto sempre gravi, il legislatore ha previsto anche l'arresto obbligatorio nell'ipotesi che il reo sia sorpreso in flagranza di reato, con conseguente possibilità di procedere con rito direttissimo e di celebrare il conseguente processo nell'arco di 48 ore.

Infine, deve essere ricordato che il decreto legge si occupa anche del momento esecutivo della pena stabilendo limiti all'applicazione dei benefici penitenziari previsti dalla legge Gozzini (permessi premio, assegnazione al lavoro esterno e misure alternative alla detenzione) anche ai condannati per i delitti di violenza sessuale (tranne per quelli di minore gravità), per atti sessuali con minorenni e per violenza sessuale di gruppo.

Fra le altre misure previste sono da segnalare l'estensione a tutte le vittime di violenza sessuale del gratuito patrocinio a spese dello Stato anche in caso di redditi superiori al limite stabilito e la possibilità di prorarre fino a sei mesi il trattenimento di stranieri irregolari nei centri di identificazione ed espulsione, anticipando il contenuto della direttiva europea in materia di rimpatri che prevede il trattenimento nei centri quando manca la collaborazione del cittadino straniero a fornire elementi certi di identificazione ovvero quando il paese terzo ritarda la trasmissione dei documenti.

## Ministero dell'interno

### Circolare ministeriale del 13 febbraio 2009, n.685, *Minori extracomunitari non accompagnati*

La circolare n. 685 del 13 febbraio 2009 nasce dall'esigenza di far fronte al grande fenomeno migratorio, caratterizzato dal massiccio afflusso di minori non accompagnati, che ha investito in questi ultimi anni il nostro Paese facendo sentire alle istituzioni competenti la necessità di assicurare e garantire ai bambini presenti in Italia ogni forma di tutela - prima fra tutte il loro riconoscimento - garantita dalle leggi nazionali e internazionali che prevedono i diritti all'accoglienza del minore straniero solo, la cura della sua salute fisica e psicologica nonché della sua istruzione.

Con questo provvedimento il Ministero dell'interno sottolinea la necessità di attuare ogni opportuna strategia - prevedendo, laddove non sia già presente, l'istituzione di un tavolo di discussione tra tutti gli enti competenti dedicato ai minori - al fine di monitorare in modo costante la presenza dei minori non accompagnati nelle strutture destinate all'accoglienza sul territorio provinciale.

I responsabili delle strutture sono invitati dalle istituzioni competenti a comunicare tempestivamente, anche alle prefetture, i casi di allontanamento dei minori e a verificare, su ciascuna struttura nel territorio di competenza, i tassi registrati sollecitando verifiche degli standard qualitativi dell'accoglienza offerta, soprattutto in riferimento al tempo che intercorre fra l'arrivo del minore e la decisione dell'autorità giudiziaria di nomina del tutore.

## Giurisprudenza

### Corte suprema di cassazione

#### Sezione VI penale, sentenza 4 febbraio 2009, n. 4946

Con la sentenza n. 4946 del 2009 la Corte di cassazione affronta il delicato problema del rifiuto della figlia adolescente di trascorrere con il padre non affidatario un periodo di tempo durante le vacanze estive come stabilito dal giudice in sede di separazione dei genitori dell'adolescente.

Il padre, addolorato per il rifiuto della figlia di trascorrere parte delle vacanze con lui e convinto che l'atteggiamento della minore fosse imputabile all'ex moglie, aveva proposto querela contro quest'ultima per il reato di cui all'art. 388 cp: «Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito».

Tuttavia il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, aveva disposto l'archiviazione del procedimento in quanto, nonostante fossero state disposte indagini suppletive su richiesta del querelante che aveva fatto opposizione alla richiesta di archiviazione, non erano emersi elementi in grado di offrire fondamento alla querela presentata dal ricorrente.

Al contrario, dal supplemento d'indagini era stato confermato che la madre non teneva affatto una condotta ostruzionistica nei riguardi dell'ex coniuge e che, anzi, incoraggiava la figlia a recarsi dall'altro genitore ma che quest'ultima si rifiutava mostrando nei confronti del padre degli atteggiamenti di forte insofferenza.

La Cassazione, a fronte del ricorso presentato dal padre, non ha censurato la decisione del giudice che ha disposto l'archiviazione della querela perché, evidentemente, non possono essere fatti ricadere sulla madre affidataria i conflitti tra padre e figli adolescenti e, quindi, la stessa non può essere ritenuta responsabile se il figlio si rifiuta di rispettare gli incontri previsti con l'altro genitore in base a una propria libera scelta.

Inoltre la Suprema corte ha precisato che bene ha fatto il giudice competente a rifiutare una perizia, richiesta dal ricorrente, volta a valutare l'attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni della minore. Infatti, osserva la sentenza, l'attendibilità sia soggettiva sia oggettiva delle dichiarazioni rese dalla figlia adolescente «è una questione che deve essere valutata dal giudice, senza che possano al riguardo essere evocati ausili di natura psicologica da affidare ad esperti della materia, estranei al campo delimitato dall'art. 220 c.p.p.» («Art. 220 del codice di procedura penale - La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche»).

Su questa sentenza si veda il [commento](#) congiunto riguardante anche un'altra sentenza sullo stesso tema, pubblicato fra le Segnalazioni del Portale dell'infanzia e dell'adolescenza.

## Norme regionali

### Regione Campania

Legge regionale 5 febbraio 2009, n. 3, *Norme per l'organizzazione della banca regionale di sangue di cordone ombelicale (Basco)*, pubblicata nel BUR Campania 16 febbraio 2009, n. 10

La nuova legge n. 3/2009 approvata dal Consiglio Regionale e concernente le norme per l'organizzazione della banca regionale di sangue di cordone ombelicale (Basco), costituisce un provvedimento di grande rilievo sociale e nasce nell'ambito di due provvedimenti da segnalare come premessa: la legge statale n. 219/2005 diretta ad incrementare la donazione del cordone ombelicale (la cui composizione di cellule staminali consente di riconoscerne una funzione determinante nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi) e la legge regionale n. 18/2000 che ha istituito una banca di Sangue del cordone ombelicale presso l'azienda ospedaliera Pausillipon di Napoli il cui obiettivo è quello di raccogliere e trattare ("manipolare"), definire le caratteristiche ("caratterizzare") e conservare ("stoccare") le cellule contenute nel sangue di cordone ombelicale che sono prevalentemente cellule staminali in grado di auto riprodursi e di dare vita ad altre linee cellulari dalle quali derivano globuli rossi, globuli bianchi e piastrine in modo da poter contribuire, a livello nazionale, al mantenimento delle unità ritenute sufficienti per soddisfare la richiesta dell'intero territorio.

La norma, tra l'altro, valorizza il ruolo delle associazioni di volontariato impegnate nell'attività di sensibilizzazione e di informazione sull'importanza della donazione del sangue del cordone ombelicale, sostiene programmi di formazione a beneficio del personale medico e paramedico coinvolto nei programmi per la raccolta e la gestione del sangue di cordone ombelicale. Inoltre, è prevista l'erogazione di contributi alle aziende sanitarie regionali, nei limiti del cinquanta per cento della spesa complessiva, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta e conservazione del cordone ombelicale.

Delibera del Consiglio regionale 20 febbraio 2009, *Statuto della regione Campania*, pubblicata nel BUR Campania 26 febbraio 2009, n. 13

La Regione Campania il 20 febbraio 2009 in seconda deliberazione approva il nuovo testo dello Statuto e fissa le regole per l'attività di governo della regione, basato sul riconoscimento dell'unità ed indivisibilità della Regione, del rispetto per la Costituzione, lo Statuto regionale e per l'ordinamento comunitario ed internazionale.

Viene specificato in più parti nello Statuto il fatto di riconoscere, garantire e promuovere i principi di uguaglianza e di libertà di tutti contribuendo al mantenimento di questi valori nel rispetto delle diversità e delle minoranze, anche concorrendo alla rimozione di ogni tipo di ostacolo (economico, sociale, culturale e religioso, sessuale ed etico) che impedisca l'esplicarsi di tali valori.

Afferma poi, in maniera inequivocabile, il contributo derivato dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane considerando tale contributo un fondamentale strumento di formazione e crescita per una comunità pluralista.

Tra gli obiettivi che la Regione si prefigge di raggiungere col nuovo Statuto si segnalano quelli diretti a promuovere il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio, e alle unioni familiari orientando in tal senso le politiche della Regione stessa, la tutela della maternità, il diritto dei bambini alla protezione, al benessere e quello all'istruzione.

### Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge regionale 12 febbraio 2009, n. 3, *Modifica dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori*, pubblicata nel BUR Friuli-Venezia Giulia 18 febbraio 2009, n. 7

Con la legge n. 3/2009 la Regione si propone di garantire e tutelare i soggetti più deboli, i figli minori ed i genitori che ottengono il loro affidamento approvando una norma che permette alla Regione stessa di anticipare la prestazione monetaria destinata al mantenimento del minore (nei termini e alle condizioni

stabilite dall'autorità giudiziaria) qualora il coniuge non affidatario non corrisponda quanto dovuto per evitare che i figli, che già subiscono il dolore psicologico della separazione dei genitori, debbano anche scontare il danno che può loro derivare dal mancato adempimento di chi è obbligato a partecipare al mantenimento.

La riscrittura completa dell'articolo 9 bis della legge regionale n. 11/2006 ad opera della legge 3/2009 che ne ha ripreso l'impostazione ha introdotto alcune significative modifiche che hanno previsto, nel nuovo comma 5, che fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, ai fini della concessione della prestazione, il richiedente dovrà risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e che tale limite venga annualmente aggiornato con delibera della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo. Inoltre la nuova legge prevede che il sostegno sia cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa statale o regionale.

## Regione Puglia

**Delibera di Giunta regionale 17 febbraio 2009, n. 168, LR n. 19/2006 - Piano regionale delle Politiche Sociali (2009-2011) - Indirizzi per la formazione del Piano e per l'integrazione delle politiche sociali**

La Regione Puglia, con la delibera n. 1104/2004 aveva approvato il primo *Piano Regionale delle Politiche Sociali - Interventi e Servizi in Puglia*, riferito al triennio 2005-2007. Si trattava del primo documento di programmazione sociale adottato dalla Regione Puglia (successivo sia all'introduzione della riforma del welfare locale, con legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, sia della riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001) che definiva il quadro complessivo delle risorse finanziarie attribuite al triennio 2005-2007, sia provenienti dai fondi nazionali che dai fondi regionali.

La delibera n. 168/2009, avvia il secondo triennio di programmazione sociale: vengono così forniti gli indirizzi generali per l'attivazione e l'articolazione del percorso di programmazione, prestando particolare attenzione al sistema di governance, l'integrazione tra politiche e risorse, gli strumenti e i luoghi della programmazione partecipata e della concertazione.

## Provincia autonoma di Trento

**Legge provinciale 11 febbraio 2009, n. 1, Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia e adolescenza, pubblicata nel BUR Trentino A.A. 24 febbraio 2009, n. 9**

La Provincia di Trento compie un significativo passo nella direzione della razionalizzazione e semplificazione del proprio quadro normativo e istituzionale in materia di difesa civica attribuendo le funzioni e i compiti del garante dei minori in capo al difensore civico.

Benché la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 con cui è stato istituito il difensore civico sia ormai caratterizzata da alcune disarmonie rispetto alla legislazione intervenuta successivamente, con la promulgazione della legge provinciale 11 febbraio 2009, n. 1, *Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia e adolescenza*, al difensore civico sono trasferiti *in toto* i compiti del garante per l'infanzia e l'adolescenza.

In questo modo è abrogata la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 che aveva istituito (anche se solo formalmente perché la nomina non era mai avvenuta) la figura del garante per l'infanzia e l'adolescenza per la Provincia di Trento. Del resto, la mancata nomina del garante per l'infanzia, anche se formalmente istituito con legge, non costituisce certo una condizione eccezionale su tutto il territorio nazionale: a oggi sono pochi i garanti effettivamente istituiti e nominati e non mancano presso le Regioni delle perplessità in merito alla previsione di una specifica figura di garante per l'infanzia laddove ci sia già quella del difensore civico.

Il principale fine perseguito dalla Provincia di Trento con le modifiche alla preesistente legge sul difensore civico è quello di raggruppare sotto un'unica figura di autorità di garanzia sia le prerogative del

difensore civico sia quelle del garante per l'infanzia per ottenere economie di spesa e miglioramenti nell'efficacia dell'azione delle istituzioni di garanzia attraverso un'unitarietà d'intervento.

D'altra parte, a livello regionale, esempi di situazioni dove le funzioni proprie del garante per i minori sono state accorpate a quelle del difensore civico le troviamo, per esempio, in Friuli-Venezia Giulia (che con LR 10 marzo 2004, n. 6 di riorganizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico e del tutore dei minori ha modificato la LR 24 giugno 1993, n. 49 che disciplinava con legislazione specifica il tutore dei minori), come anche nelle Marche (dove con la LR 28 luglio 2008, n. 23, sull'autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - ombudsman regionale, si prevedono anche i compiti e gli uffici del difensore civico, del garante per l'infanzia e l'adolescenza e del garante dei diritti dei detenuti).

Con la nuova legge il trasferimento dei compiti e delle funzioni del garante per l'infanzia al difensore civico è stato integrale. Infatti, nessuno dei compiti del garante stabiliti dalla legge 10/2007 che riguardasse la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei minori e degli adolescenti è stato tralasciato.

Inoltre, è stato anche previsto all'articolo 3 (che modifica l'art. 11 della legge sul difensore civico) che il Consiglio provinciale metta a disposizione del difensore civico risorse adeguate, con riguardo anche ai suoi compiti in materia di diritti dei minori.

La legge nel ripensare alla duplice funzione del garante dà importanza al ruolo educativo che spetta soprattutto alla famiglia («Il difensore civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l'effettivo esercizio di questi diritti [...] riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore») e, per evitare che ci sia un'invasione dello spazio proprio della famiglia, delimita in modo attento l'ambito di intervento del difensore civico-garante per l'infanzia («segnala situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di diritti dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario [...] in questa sede il difensore civico può proporre ai soggetti competenti l'adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o violazioni dei diritti dei minori»).

Fra i compiti assegnati al difensore civico con questa legge è da ricordare quello consistente nell'accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori (art. 1 comma 3) che costituisce, fra l'altro, una delle più comuni cause di disomogeneità nelle leggi che riguardano i garanti e i difensori civici (quelli con funzioni specifiche per l'infanzia): difatti, solo in alcune leggi istitutive questo compito è previsto espressamente e ciò va a rappresentare, in ultima analisi, una concreta discriminante sulla portata dei compiti affidati a tali figure di garanzia.

## Regione Valle d'Aosta

Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 3, *Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile*, pubblicata nel BUR Valle d'Aosta 17 febbraio 2009, n. 7

Con la legge regionale n. 3/2009, la Regione promuove e sostiene l'imprenditoria giovanile regolamentando la concessione delle agevolazioni finanziarie concesse proprio per la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese industriali ed artigiane che rientrino nella definizione comunitaria di "piccola e media impresa". Tra i requisiti richiesti dalla Regione per poter usufruire dei contributi è segnalato che abbiano sede operativa nel territorio della Regione e che non si configurino come continuazione di imprese già esistenti. Infatti, le misure previste si rivolgono a imprese costituite da non più di un anno, proprio per favorire la possibile nascita di nuove imprese e non quello di introdurre altri finanziamenti. I destinatari degli interventi e delle misure sono le imprese individuali i cui titolari siano in età compresa fra diciotto e trentacinque anni che abbiano come obiettivo quello di fare impresa; le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il 70 per cento in età compresa fra diciotto e trentacinque anni (ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 70 per cento da persone appartenenti a quella fascia d'età).

Il provvedimento non sostituisce i provvedimenti già esistenti e che prevedono l'erogazione di sostegni e di aiuti alle imprese. La legge ribadisce che ai fini della concessione dei contributi sono ammissibili le spese relative alla realizzazione di beni materiali e immateriali che devono essere direttamente collegati all'iniziativa e non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.